



DECALOGO

DEI COMPORTAMENTI DA EVITARE NELLE AREE NATURALI PROTETTE



Nelle Aree naturali protette sono vietati comportamenti che possano provocare danno alla fauna selvatica.

Spesso tali comportamenti sono posti in essere da persone che non hanno la piena consapevolezza dell'entità del danno arrecato alla natura e della **commissione di un illecito, con risvolti amministrativi o penali**. Si riporta un decalogo sulle pratiche da evitare all'interno delle aree naturali protette al fine di non arrecare danno alla fauna e agli ecosistemi naturali e, nel contempo, di evitare di incorrere nelle sanzioni previste contro tali pratiche.



1 MOTOCROSS E FUORISTRADA IN AREE NATURALI PROTETTE

Nelle aree naturali protette non è consentito praticare il motocross e ai fuoristrada e agli altri veicoli a motore di transitare fuori dalle strade carrabili.

Tali pratiche infatti comportano la distruzione della vegetazione preesistente, la compattazione e l'impovertimento del suolo, nonché il disturbo alla fauna selvatica a causa del frastuono che viene prodotto. A questo si aggiungono i rischi alla incolumità degli escursionisti e al disturbo nei confronti di chi frequenta le aree naturali protette per godere dei suoni e delle bellezze della natura.

Disturbo lo arrecano anche le gare di mountain bike qualora comportino assembramenti lungo il percorso e frequenza elevata sia nel numero di gare che di partecipanti; tali gare non andrebbero in ogni caso mai organizzate in periodo primaverile in concomitanza con il periodo riproduttivo per la fauna.

Le norme che esplicitano il divieto sono:

- l'art. 11 comma 3 lettera a) della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 per il disturbo alla fauna selvatica e il danneggiamento delle specie vegetali, le cui sanzioni sono riportate nell'art. 30 della suddetta legge;
- le norme di salvaguardia e i regolamenti delle singole aree naturali protette;
- l'articolo 5 lettera d) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE sul disturbo all'avifauna in periodo riproduttivo a cui possono essere anche ricondotte le violazioni degli artt. 727, comma 2° c.p. e 544-ter c.p.;
- l'art. 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i. o violazioni di carattere amministrativo previste e punite dagli art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.



2 INGRESSO DI CANI NELLE AREE NATURALI PROTETTE

Non è consentito accedere nelle aree naturali protette con cani non tenuti al guinzaglio.

Il cane libero di muoversi in natura arrecava notevole disturbo alla fauna selvatica spaventando uccelli e mammiferi selvatici presenti. Potrebbe anche predare e uccidere esemplari della fauna selvatica. Non è da sottovalutare, inoltre, il disturbo e il pericolo nei confronti di altre persone presenti in zona.

Il proprietario del cane può essere sanzionato perché agisce in contrasto con l'art. 11 comma 3° lettera a) della legge 394 del 1991, le leggi regionali sulle aree naturali protette e i regolamenti e le misure di salvaguardia di queste.

Un danno notevole viene arrecato dai cani liberi sulle spiagge in cui è segnalata la presenza del Fratingo (Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello limicolo che depone le uova sulla sabbia e che spesso vengono predate dai cani lasciati liberi.

Il Fratingo è una specie a rischio di estinzione inserita nell'allegato 1 della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e, pertanto, la predazione delle covate da parte del cane è sanzionabile nei confronti del proprietario in base all'articolo 5, lettera d, della suddetta Direttiva sul disturbo all'avifauna in periodo riproduttivo a cui possono essere anche ricondotte le violazioni degli articoli 727 comma 2° c.p. e art. 544-ter c.p., art. 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i. o violazioni di carattere amministrativo previste e punite dagli art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.



3 ABBANDONO DI RIFIUTI E RACCOLTA FIORI, FUNGHI, ECC.

Dover vedere un ambiente naturale imbrattato da rifiuti sparsi a terra o perfino tra i rami degli alberi fa male alla vista e al cuore.

Fa male anche alla fauna selvatica. Molti animali, ad esempio, possono morire entrando in una bottiglia lasciata al suolo e non riuscire più ad uscire. Micidiali sono le buste di plastica per gli animali marini che spesso le ingoiano scambiandole per prede galleggianti da catturare per alimentarsi. In altre occasioni la plastica, e le buste della spesa in particolare, possono uccidere anche per soffocamento.

Sbagliata anche la pratica di raccogliere funghi e trasportarli nelle buste di plastica: le spore non possono uscire dall'involturo e si impedisce quindi la rigenerazione delle specie fungine. Per questo tipo di trasporto vanno utilizzati tassativamente cesti di vimine. Per la raccolta dei funghi, inoltre, va presa in considerazione l'esistenza di norme regionali e delle singole aree naturali protette e che possano sussistere specifiche autorizzazioni.

In generale, anche quando non espressamente vietato, è buona norma nel corso di escursioni riportare con sé i rifiuti ed i residui organici: questi ultimi possono attirare la fauna presente distogliendola dalle fonti alimentari naturali.

Nelle aree naturali protette vigono norme di salvaguardia e regolamenti che esplicitano tali divieti e impongono sanzioni per chi trasgredisce.

Inoltre, l'abbandono di rifiuti speciali e la realizzazione di discariche abusive costituiscono illeciti penali previsti e puniti rispettivamente dagli art. 255 e 256 del D.Lgs 152 del 2006, mentre la compromissione significativa e misurabile di un ecosistema in un'area parco integra il reato previsto e punito dall'art 733 bis c.p. e può inoltre integrare il delitto aggravato ai sensi dell'art 452-bis c.p.



4 LIBERAZIONE DI ANIMALI ESOTICI

Librare animali esotici, come ad esempio le testuggini d'acqua nordamericane, gli scoiattoli nordamericani e qualsiasi altra specie animale estranea agli ecosistemi di un'area naturale protetta, comporta l'alterazione degli equilibri ecosistemici in essi presenti con danni imprevedibili alla biodiversità. Si possono verificare predazioni, competizioni per le risorse alimentari e per i siti riproduttivi e l'introduzione di nuove malattie infettive.

Nelle aree naturali protette vigono regolamenti che esplicitano tali divieti e impongono sanzioni per chi trasgredisce. La liberazione di specie esotiche in area parco, oltre a poter ricadere nel perimetro delle violazioni descritte dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 sulle specie invasive, è esplicitamente vietato dall'art. 11, comma 3, della Legge quadro sulle aree naturali protette, la 394 del 1991.



5 SORVOLO AEREO E UTILIZZO DI DRONI

Il sorvolo di velivoli, incluso i droni, in un'area naturale protetta disturba la fauna e l'avifauna in particolare.

Nelle zone umide possono indurre l'involo forzato degli stormi di uccelli posati sull'acqua, con il rischio che possano uscire dall'area protetta, possano incorrere in stress ripetuti e, non da ultimo, provocare impatti con il mezzo aereo. Il disturbo avviene anche nei confronti degli uccelli rapaci in periodo riproduttivo che possono attaccare il drone perché ritengono minacciato il nido.

Il divieto è esplicitato nell'art. 11, comma 3 della legge 394 del 1991, e sanzionato come indicato nell'art. 30 della suddetta legge.



6 PARAPENDIO E ARRAMPICATE

Il parapendio e le arrampicate in alcuni periodi dell'anno rappresentano un fattore di disturbo per gli uccelli che nidificano su roccia, come, ad esempio, il Falco pellegrino e l'Aquila reale.

La presenza umana nei pressi dei nidi può causarne l'abbandono o reazioni violente nei confronti delle persone troppo vicine. Nelle aree naturali protette vigono regolamenti che disciplinano tali attività e impongono sanzioni per chi trasgredisce.



7 FONTI SONORE

Ascoltare musica ad alto volume e urlare in maniera eccessiva provoca un disturbo alla fauna selvatica che viene spaventata da questi suoni forti e improvvisi e impedisce - cosa altrettanto grave - al visitatore di poter godere del fascino rilassante del silenzio della natura, interrotto solo dai canti degli uccelli, dal rumore del vento tra le foglie, dal rumore dell'acqua che scorre e dai versi degli animali.

Uno dei tanti motivi per cui è bello e salutare andare in natura in maniera rispettosa e serena!

Per questi motivi non è possibile far esplodere materiale pirotecnico all'interno delle aree naturali protette ed effettuare gare di softair e softair games in genere.



8 ILLUMINAZIONE SERALE E NOTTURNA DI EDIFICI

Fonti luminose intense creano diversi danni alla fauna selvatica.

Rappresentano un elemento disorientante per gli uccelli migratori che ne vengono attratti, per poi spesso urtare contro tali strutture - perché accecati dalla forte luce nel tratto finale - e morire.

Danni notevoli li subiscono anche i pipistrelli, anch'essi spesso disorientati dalla forte luminosità.

Nelle aree naturali protette vigono regolamenti che esplicitano tali divieti e impongono sanzioni per chi trasgredisce.



9 ACCENSIONE DI FUOCHI E MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

L'articolo 11, comma 3, lett. g) della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91 vieta espressamente l'accensione di fuochi all'aperto. È questa infatti una pratica estremamente pericolosa per il rischio di incendi che ne possono scaturire, con danni incalcolabili alla fauna selvatica.

Deroghe possono essere previste per le aree pic-nic opportunamente attrezzate, nel massimo rispetto delle norme di cautela finalizzate a prevenire la propagazione di incendi, in zone destinate dall'organismo di gestione dell'area protetta alle attività ricreative.

Altrei dannosi i fuochi pirotecnici che, oltre grave rischio di incendi per le aree boscate, macchia mediterranea e pascolo, arrecano un notevole disturbo alla fauna selvatica, inducendo panico e fughe incontrollate al di fuori dei confini dell'area naturale protetta.



10 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCONTRO RAVVICINATO CON FAUNA SELVATICA

L'osservazione della fauna selvatica è una delle emozioni che regala la visita in un'area naturale protetta.

Tale attività deve essere sempre svolta però nel rispetto degli animali. Si baderà pertanto a non avvicinarsi ai siti potenzialmente utilizzati dalla fauna selvatica per la nidificazione o sosta (costoni e spuntoni di roccia, pareti rocciose, cavità) e ci si terrà sempre a debita distanza, evitando ogni forma di disturbo, quali ad esempio:

- toni di voce elevati;
- utilizzo del flash della macchina fotografica;
- foto al nido;
- movimenti scomposti che possano indurre spavento;
- inseguimento dell'animale che si allontana.

Va altresì evitata la fornitura di cibo agli animali selvatici.